



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 febbraio 2014
(OR. en)**

**17874/13
ADD 1**

**PV/CONS 68
AGRI 859
PECHE 626**

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3285^a** sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(**AGRICOLTURA E PESCA**) tenutasi a Bruxelles il 16 e 17 dicembre 2013

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA¹

Pagina

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

PUNTI "A" (doc. 17574/13 + ADD 1)

1. Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari [Prima lettura] 5
2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea [prima lettura] (AL + D) 5
3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 [prima lettura] (AL + D) 6
4. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [prima lettura] (AL + D) 6
5. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 [prima lettura] (AL) 7
6. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi [prima lettura] (AL + D) 7
7. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [prima lettura] (AL + D) 9
8. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile [prima lettura] (AL + D) 14

¹ Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

9.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova [prima lettura] (AL)	15
10.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2014- 2020 [prima lettura] (AL)	15
11.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" per il periodo 2014- 2020 [prima lettura] (AL)	15
12.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica del regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-17 [prima lettura] (AL)	16
13.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 [prima lettura] (AL)	16
14.	Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra [prima lettura] (AL + D)	16
15.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (OMNIBUS I) [prima lettura] (AL + D)	18
16.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate per l'adozione di determinate misure (OMNIBUS II) [prima lettura] (AL + D)	22
17.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio [prima lettura] (AL + D)	21
18.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [prima lettura] (AL + D)	24
19.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 [prima lettura] (AL + D)	27
20.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio [prima lettura] (AL + D)	28

21. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. .../2013, (UE) n. .../2013 e (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 [prima lettura] (AL + D) 29

PUNTO "B" (doc. 17569/13)

4. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [prima lettura] 30

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE - ADOZIONI

PUNTI "A" (doc. 17575/13)

1. Regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 30
32. Regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) 31

*

*

*

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

PUNTI "A"

1. **Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari [Prima lettura]**

– Accordo politico

17221/13 SOC 1008 PENS 4 ECOFIN 1105 CODEC 2809

+ ADD 1

+ ADD 2

approvato dal COREPER, parte prima, dell'11.12.2013

Il Consiglio ha confermato il proprio accordo politico sul testo riportato nel doc. 17221/13

ADD 1 al fine di adottare la sua posizione in prima lettura (base giuridica: articolo 46 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Dichiarazione della Germania

"La Germania approva la direttiva. Considera tuttavia inopportuna la nuova norma inserita all'articolo 5, paragrafo 3 nel quadro del trilogico che richiede l'accordo dei lavoratori senza eccezioni per la disposizione relativa ai diritti sulle pensioni professionali. Nel caso in cui i diritti sulle pensioni professionali siano molto esigui, tale norma porta a un onere burocratico sproporzionato non giustificato né nell'ottica del datore di lavoro né in quella del lavoratore."

2. **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea [prima lettura] (AL + D)**

PE-CONS 81/13 FSTR 89 FC 51 REGIO 177 SOC 643 AGRISTR 91

PECHE 346 CADREFIN 213 CODEC 1916

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti che figurano nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 178 del TFUE).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

"Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati."

3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 [prima lettura] (AL+D)

PE-CONS 82/13 FSTR 90 FC 52 REGIO 178 SOC 646 AGRISTR 92

PECHE 348 CADREFIN 214 CODEC 1918

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti che figurano nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (base giuridica: articolo 177 del TFUE).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

"Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati."

4. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [prima lettura] (AL + D)

PE-CONS 83/13 FSTR 91 FC 53 REGIO 179 SOC 647 AGRISTR 93

PECHE 349 CADREFIN 215 CODEC 1919

+ COR 1

+ COR 2 (mt)

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti che figurano nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articoli 178 e 349 del TFUE).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

"Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili."

Dichiarazione della Commissione
sull'articolo 11, paragrafo 2

"La Commissione condivide l'obiettivo espresso dal Parlamento europeo di semplificare le procedure relative agli aiuti di Stato per quanto concerne gli aiuti operativi concessi alle imprese stabilite nelle regioni ultraperiferiche e destinati a compensare i costi aggiuntivi sostenuti in tali regioni a causa della loro particolare situazione socio-economica.

Secondo il progetto di un futuro regolamento generale di esenzione per categoria, quale pubblicato di recente dai servizi della Commissione, gli aiuti operativi destinati a compensare determinati costi aggiuntivi sostenuti dai beneficiari stabiliti nelle suddette regioni sarebbero considerati compatibili con il mercato interno ai sensi delle condizioni ivi previste e sarebbero pertanto esenti dalla notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ritiene che in tal modo si offrirà una solida base per il raggiungimento della semplificazione desiderata e si terranno in debito conto le osservazioni formulate dagli Stati membri durante il processo di consultazione in corso in vista dell'approvazione del regolamento nel 2014."

5. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 [prima lettura] (AL)

PE-CONS 87/13 FSTR 97 SOC 669 REGIO 186 CADREFIN 224 CODEC 1971

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 164 del TFUE).

6. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi [prima lettura] (AL+D)

PE-CONS 84/13 REGIO 184 CADREFIN 222 CODEC 1960

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti che figurano nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 175, terzo comma, e articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 1, del TFUE).

Dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione:

Sensibilizzazione e articoli 4 e 4 bis del regolamento GECT

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.

In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti."

Articolo 1, paragrafo 9, del regolamento GECT

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.

Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT."

Ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni."

7. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [prima lettura] (AL + D)

PE-CONS 85/13 FSTR 96 FC 56 REGIO 185 SOC 665 AGRISTR 97

PECHE 364 CADREFIN 223 CODEC 1966

+ COR 1 (it)

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti che figurano nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione della delegazione del Regno Unito, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 177 del TFUE).

Dichiarazioni comuni del Consiglio e della Commissione:

Articolo 67

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a)."

Articolo 145, paragrafo 7

"Il Consiglio e la Commissione confermano che, ai fini dell'articolo 145, paragrafo 7 dell'RDC, il riferimento all'espressione "normativa applicabile" con riguardo alla valutazione di gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo comprende le interpretazioni di tale normativa rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale dell'Unione europea o dalla Commissione applicabili alla data in cui le dichiarazioni di gestione, i rapporti annuali di controllo e i pareri di audit pertinenti sono stati presentati alla Commissione."

Dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione:

Revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

- i) degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;
- ii) degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario."

Articolo 1

"Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei."

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3

"Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

- per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;

- l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;
- il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima."

Dichiarazioni della Commissione:

Articolo 123, paragrafo 5

"La finalità di questa disposizione è assicurare che sia garantita la reale indipendenza delle autorità di audit nei casi in cui l'entità del programma operativo comporta rischi più elevati, senza mettere in discussione le modalità organizzative delle autorità di audit per le quali l'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2007-2013 ha dimostrato l'effettiva indipendenza e affidabilità.

La Commissione si adopererà attivamente per applicare le disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento n. 1198/2006 del Consiglio così da essere in grado, allorché giungerà alla conclusione che i criteri sono soddisfatti, di informare lo Stato membro, non appena possibile e comunque prima della fine del 2013, che può affidarsi principalmente al parere dell'autorità di audit."

Articolo 22

- "1. La Commissione ritiene che lo scopo principale del quadro di riferimento dei risultati sia quello di stimolare la realizzazione efficace dei programmi, con il conseguimento dei risultati attesi, e che le misure di cui ai paragrafi 6 e 7 vadano applicate tenendo debitamente conto di tale finalità.
2. Se, ai sensi del paragrafo 6, la Commissione sospende del tutto o in parte i pagamenti intermedi per una priorità, lo Stato membro può continuare a presentare richieste di pagamento in relazione a tale priorità per evitare il disimpegno per il programma di cui all'articolo 86.
3. La Commissione conferma che applicherà le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, affinché non vi sia una doppia perdita di fondi per mancato conseguimento degli obiettivi connesso ad un uso insufficiente dei fondi per una priorità. Se una parte degli impegni relativi a un programma sono stati disimpegnati a seguito dell'applicazione degli articoli da 86 a 88, con una conseguente riduzione dell'importo del sostegno per la priorità, ovvero se, al termine del periodo di programmazione, risulti una sottoutilizzazione dell'importo destinato alla priorità, gli obiettivi indicati nel quadro di riferimento dei risultati vengono adeguati proporzionalmente ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 7."

Testo di compromesso della presidenza sugli indicatori

"La Commissione conferma che completerà i suoi documenti orientativi sugli indicatori comuni relativi a FESR, FSE, Fondo di coesione e cooperazione territoriale europea in consultazione con le rispettive reti di valutazione, comprendenti esperti nazionali di valutazione, entro tre mesi dall'adozione dei regolamenti. Tali documenti orientativi includeranno definizioni di ogni indicatore comune e metodologie di raccolta e rendicontazione dei dati relativi a tali indicatori."

Scaglionamento degli interventi, nel quadro dei programmi operativi della politica di coesione del periodo di programmazione 2007-2013, nel periodo di programmazione 2014-2020

"In linea di principio gli Stati membri devono garantire che tutti gli interventi siano operativi, ossia conclusi e applicati, alla data di presentazione dei documenti di chiusura al fine di dichiarare ammissibili le spese ad essi correlate. Si ricorda che ciascun intervento dovrebbe essere selezionato e attuato per contribuire al conseguimento degli obiettivi di un particolare programma e asse prioritario.

Gli Stati membri sono responsabili della definizione di ciascun intervento, compresi l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i risultati del medesimo. Ciò conferisce agli Stati membri la flessibilità necessaria per selezionare gli interventi di sostegno che saranno operativi entro la fine del periodo di programmazione.

A titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, gli Stati membri potrebbero dover adeguare un intervento selezionato che non può essere concluso entro la fine del periodo scaglionandone l'attuazione su due periodi di programmazione. La Commissione conferma l'esistenza di tale flessibilità, fatte salve le condizioni stabilite ai fini della chiusura del programma (orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)). In tal caso, le due fasi costituiscono interventi distinti, ciascuno dei quali sarà attuato conformemente alle norme applicabili per i rispettivi periodi di programmazione, benché per garantire l'operatività dell'intervento occorra definire per ciascuna fase l'obiettivo globale da conseguire dopo l'attuazione di entrambe le fasi.

Inoltre, qualora si preveda che il periodo di attuazione sia più lungo del periodo di programmazione, la Commissione può approvare lo scaglionamento dei grandi progetti nella decisione di autorizzazione di un grande progetto o in una sua successiva modifica."

Articolo 127 relativo al campionamento non statistico

"Relativamente alla questione del campionamento non statistico la Commissione segnala che l'articolo 127, paragrafo 1, dispone che tale campione interessi almeno il 5% degli interventi per i quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un esercizio contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile. Essa fa inoltre notare che gli orientamenti emessi dalla Commissione sui metodi di campionamento per le autorità di audit per il periodo di programmazione 2007-2013 indicano che la dimensione del campione in caso di campionamento non statistico non deve essere generalmente inferiore al 10 % della popolazione di interventi. La Commissione ritiene che la possibilità di ridurre al 5% le dimensioni del campione degli interventi presenti il rischio che il campione sia insufficientemente rappresentativo e abbia pertanto l'effetto di indebolire l'affidabilità dell'audit."

Aliquote forfettarie

"La Commissione prende atto del vivo desiderio espresso dagli Stati membri affinché siano stabilite quanto prima le percentuali di entrate forfettarie per i settori o i sottosettori nel campo delle TIC, della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e dell'efficienza energetica, a norma dell'articolo 61 del regolamento sulle disposizioni comuni. L'istituzione di aliquote forfettarie richiede dati storici attendibili e rappresentativi per garantire che l'aliquota forfettaria abbia una base solida e per ridurre al minimo i rischi di finanziamento eccessivo. La Commissione preparerà pertanto la procedura di gara per l'avvio di uno studio finalizzato alla raccolta e all'analisi dei dati necessari in tutta l'UE senza attendere l'adozione del pacchetto legislativo, si impegnerà a pianificare e gestire lo studio e a trarre conclusioni dai suoi risultati in modo da poter adottare un atto delegato che stabilisca le aliquote forfettarie per tali settori o sottosettori il più presto possibile, e comunque entro il 30 giugno 2015."

Articolo 23

"La Commissione conferma che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sulle disposizioni comuni, emetterà orientamenti sotto forma di una comunicazione della Commissione nella quale spiegherà come prevede che siano applicate le disposizioni relative alle misure per collegare l'efficacia dei Fondi ESI a una sana gestione economica di cui all'articolo 23 dell'RDC. Gli orientamenti interesseranno, in particolare, i seguenti elementi:

- in relazione al paragrafo 1, la nozione di "revisione" e i tipi di "modifiche" degli accordi di partenariato e dei programmi che potrebbero essere richieste dalla Commissione, nonché un chiarimento su cosa possa costituire "un'azione efficace" ai fini del paragrafo 6;
- in relazione al paragrafo 6, un'indicazione delle circostanze che possono dare luogo alla sospensione dei pagamenti, compresi i criteri che possono risultare pertinenti nel determinare i programmi che potrebbero essere sospesi o il livello di sospensione dei pagamenti."

Modifica degli accordi di partenariato e dei programmi nel quadro dell'articolo 23

"La Commissione ritiene che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5, potrà, se necessario, formulare osservazioni sulle proposte di modifica degli accordi di partenariato e dei programmi presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, in particolare se questi non sono coerenti con la precedente risposta presentata da tali Stati membri conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, e in ogni caso in base agli articoli 16 e 30. La Commissione ritiene che il termine di tre mesi per l'adozione della decisione di approvazione delle modifiche degli accordi di partenariato e dei programmi pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, decorra dalla presentazione delle proposte di modifiche a norma del paragrafo 4, a condizione che queste tengano adeguatamente conto delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione."

Impatto dell'accordo raggiunto dai co-legislatori sulla riserva di efficacia dell'attuazione e sui livelli di prefinanziamento relativi ai massimali di pagamento

"La Commissione ritiene che gli stanziamenti di pagamento addizionali che potrebbero essere necessari nel 2014-2020 in seguito alle modifiche introdotte nella riserva di efficacia dell'attuazione e nel prefinanziamento rimangano limitati.

Le conseguenze dovrebbero essere gestibili nel rispetto del progetto di regolamento QFP.

Le fluttuazioni annue che interessano i livelli globali dei pagamenti, comprese quelle generate dalle modifiche di cui sopra, saranno gestite facendo ricorso al margine globale per i pagamenti e agli strumenti speciali concordati nell'ambito del progetto di regolamento QFP.

La Commissione seguirà da vicino la situazione e presenterà la propria valutazione nel contesto della valutazione intermedia."

Dichiarazione del Parlamento europeo sull'applicazione dell'articolo 5

"Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono nota dell'informazione trasmessa il 19 dicembre 2012 dalla Presidenza a seguito delle discussioni in seno al COREPER durante le quali gli Stati membri hanno manifestato la loro intenzione di tenere conto, per quanto possibile, nella fase di preparazione della programmazione, dei principi del progetto di regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei nella versione esistente al momento della trasmissione dell'informazione sulla programmazione strategica, compresi lo spirito e il contenuto del principio di partenariato di cui all'articolo 5."

Dichiarazione di Danimarca, Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia e Regno Unito

"La Danimarca, l'Austria, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia, la Finlandia e il Regno Unito convengono sull'importanza fondamentale del fatto che l'aumento dei pagamenti determinato dalle modifiche all'orientamento generale del Consiglio figuranti nel compromesso finale sul pacchetto legislativo sulla coesione riguardo alla riserva di efficacia ed efficienza e agli anticipi possa essere gestito all'interno dei massimali dei pagamenti come ripetutamente affermato dalla Commissione durante i negoziati."

8. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile [prima lettura] (AL+D)

– Adozione dell'atto legislativo

PE-CONS 97/13 PROCIV 112 JAI 871 COHAFA 106 COCON 45

DEVGEN 252 COTER 126 ENV 908 FIN 613 PESC 1197

CODEC 2225

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione della delegazione del Regno Unito e con il voto contrario delle delegazioni di Austria e Germania, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 196 del TFUE).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto dell'approccio adottato nell'articolo 19, paragrafi 4), 5) e 6) e nell'allegato I, che risponde alle peculiarità della presente decisione e non ha valore di precedente rispetto ad altri strumenti finanziari."

Dichiarazione della Commissione

"Nel rispetto della procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione della decisione che contenga anche la ripartizione di bilancio di cui all'allegato I, a partire dal gennaio 2015. Tale approccio si basa sulla particolare natura della politica di protezione civile e non ha valore di precedente rispetto ad altri strumenti finanziari."

9. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova [prima lettura] (AL)

PE-CONS 111/13 WTO 265 COEST 332 NIS 68 CODEC 2383

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti che figurano nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 207, paragrafo 2, del TFUE).

10. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020 [prima lettura] (AL)

PE-CONS 90/13 JAI 841 CADREFIN 246 DROIPEN 115 COPEN 140 CTS 49
JUSTCIV 205 EJUSTICE 72 JURINFO 34 CORDROGUE 93
CODEC 2152

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, le delegazioni danese e del Regno Unito non hanno partecipato alla votazione (base giuridica: articolo 81, paragrafi 1 e 2, articolo 82, paragrafo 1, e articolo 84 del TFUE).

11. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" per il periodo 2014-2020 [prima lettura] (AL)

PE-CONS 89/13 JAI 840 CADREFIN 245 FREMP 138 DATAPROTECT 135
CULT 103 SOC 746 CODEC 2148

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 19, paragrafo 2, articolo 21, paragrafo 2, e articoli 114, 168, 169 e 197 del TFUE).

12. **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica del regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-17 [prima lettura] (AL)**
PE-CONS 108/13 STATIS 102 ECOFIN 932 CODEC 2379

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto a norma dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 338, paragrafo 1, del TFUE).

13. **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 [prima lettura] (AL)**
PE-CONS 99/13 SOC 797 ECOFIN 877 FSTR 124 COMPET 715 AGRI 648
CODEC 2241

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con il voto contrario delle delegazioni tedesca e del Regno Unito, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 175, terzo comma, e articoli 42 e 43, del TFUE).

14. **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra [prima lettura] (AL+D)**
PE-CONS 114/13 ENV 1050 ENER 512 IND 319 COMPET 807 MI 1003
ECOFIN 1003 TRANS 573 AVIATION 202 CODEC 2523

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con il voto contrario della delegazione polacca, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, del TFUE).

Dichiarazione di Belgio, Danimarca, Estonia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Slovenia e Regno Unito

- "1. Siamo fermamente impegnati a favore del sistema europeo di scambio di emissioni (ETS) come elemento chiave delle politiche dell'UE sui cambiamenti climatici e gli investimenti a bassa emissione di carbonio fino al 2020 e ben oltre.

2. Tuttavia, continuiamo a nutrire serie preoccupazioni sul fatto che l'ETS, nella sua forma attuale, sia in grado di fornire i segnali di prezzo necessari per stimolare gli investimenti a bassa emissione di carbonio ora necessari, a causa del mercato squilibrio fra domanda e offerta nell'ETS negli ultimi anni, che ha fatto sì che il prezzo del carbonio fosse molto basso. Tali questioni minacciano anche la credibilità dei mercati del carbonio come lo strumento più flessibile ed efficace sul piano dei costi per ridurre le emissioni.
3. Il rinvio (backloading) è un primo passo per fornire un rimedio a breve termine in attesa della riforma strutturale dell'ETS dell'UE. Tuttavia, è necessario ricentrarsi urgentemente su misure più sostanziali per rafforzare il sistema. Chiediamo ora alla Commissione di formulare, al più tardi entro la fine dell'anno, proposte per realizzare una riforma strutturale adeguata dell'ETS dell'UE, al fine di inviare agli investitori un segnale chiaro riguardo alle ambizioni dell'UE in materia di riduzione delle emissioni di carbonio oltre il 2020 e di stimolare gli investimenti a bassa emissione di carbonio, nonché le riduzioni delle emissioni più efficaci sul piano dei costi."

Dichiarazione della Polonia

"Siamo del parere che non sia necessaria alcuna interferenza nell'ETS dell'UE, perché tale sistema è verosimilmente un meccanismo di mercato che non ha altro compito che condurre alla riduzione delle emissioni nel modo più efficace sul piano dei costi.

Azioni politiche e giuridiche volte a una riduzione temporanea del numero di quote nel sistema può farne aumentare momentaneamente i prezzi, ma avrà certamente un impatto negativo sull'affidabilità e la prevedibilità del sistema, riducendo così la fiducia dei partecipanti.

Le proposte di intervento politico nel mercato ETS dell'UE possono essere viste come un segnale chiaro dell'instabilità del mercato, con ripercussioni negative sulle decisioni di investimento nell'industria. Soluzioni ad hoc che modifichino le regole in corso d'opera sono dannose per la credibilità del mercato e possono provocare addirittura un aumento delle emissioni mondiali in conseguenza di un rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Oltre a ciò, sorge un problema quando quote precedentemente ritirate dal mercato vi vengono reintrodotte a una data successiva. Tali iniziative non modificheranno la situazione sul mercato, tranne provocare un aumento della volatilità a breve termine.

La proposta attuale darà alla Commissione il diritto di intervenire sul mercato, su cui dovrebbe agire solo come regolatore. Si tratta di un precedente pericoloso che potrebbe modificare la natura del mercato dell'ETS e minacciare il conseguimento degli obiettivi del sistema in modo efficace sul piano dei costi.

Tenuto conto di quanto precede, la Polonia non può sostenere la proposta e vota contro la sua adozione."

15. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (OMNIBUS I) [prima lettura] (AL + D)

– Dichiarazioni

- = accordo sull'inserimento delle dichiarazioni nel verbale del Consiglio
- = decisione di pubblicazione delle dichiarazioni nella Gazzetta ufficiale

17823/13 CODEC 2970 COMER 291 WTO 349 COWEB 186

USA 68 ACP 215 COEST 406 NIS 86 SPG 23 UD 335

+ ADD 1

approvato dal COREPER, parte seconda, del 16.12.2013

Nella 3271^a sessione del 15 novembre 2013, il Consiglio "Economia e finanza" ha adottato la sua posizione in prima lettura che figura nel doc. 13283/13 + ADD 1. A causa di un errore materiale le dichiarazioni non sono state registrate nella suddetta sessione.

Il Consiglio ha convenuto di iscrivere nel presente verbale le dichiarazioni riportate nel doc. 17823/13 ADD 1 e ne ha deciso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale unitamente al testo adottato del regolamento.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e all'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 597/2009

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che l'inserimento dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (EC) n. 597/2009 sia giustificato esclusivamente in virtù delle caratteristiche specifiche di tali regolamenti prima della loro modifica per mezzo del presente regolamento. Pertanto, la presenza di una disposizione come quella di cui ai suddetti articoli è esclusivamente limitata ai regolamenti in questione e non costituisce un precedente per l'elaborazione di atti legislativi futuri.

A fini di chiarezza, per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione resta inteso che l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e l'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009 non introducono procedure decisionali diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 182/2011."

Dichiarazione del Consiglio

sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011 in relazione ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009

"Quando uno Stato membro suggerisce una modifica a un progetto di misura antidumping o a un progetto di misura in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 ("regolamenti di base") ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011, esso:

- a) provvede affinché la modifica sia presentata in tempo utile, rispettando le scadenze fissate nei regolamenti di base e tenendo conto della necessità che la Commissione disponga di tempo sufficiente per svolgere, se del caso, le eventuali procedure di comunicazione e per valutare adeguatamente la proposta, e che il comitato esamini gli eventuali progetti di modifica presentati;
- b) provvede affinché la modifica proposta sia coerente con i regolamenti di base quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e con i pertinenti obblighi internazionali;
- c) fornisce una giustificazione scritta che indica almeno il nesso tra la modifica suggerita e i regolamenti di base e i fatti emersi dall'inchiesta, ma che può contenere anche altre argomentazioni giudicate opportune dallo Stato membro che propone la modifica."

Dichiarazioni della Commissione:

In relazione ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi

a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009

"La Commissione riconosce l'importanza che gli Stati membri ricevano, ove previsto dai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 (il "regolamento di base"), informazioni che consentano loro di contribuire all'adozione di decisioni pienamente ponderate e si adopererà per raggiungere tale obiettivo.

* * *

Per chiarezza, la Commissione interpreta il riferimento alle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 come l'obbligo per la Commissione, tranne in casi di estrema urgenza, di chiedere il parere degli Stati membri prima di adottare dazi antidumping o dazi compensativi provvisori.

* * *

La Commissione provvederà a gestire efficacemente tutti gli aspetti dei procedimenti antidumping e dei procedimenti in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009, compresa la possibilità che gli Stati membri suggeriscano modifiche, al fine di garantire che le scadenze fissate e gli obblighi nei confronti delle parti interessate stabiliti nei regolamenti di base siano rispettati e che le eventuali misure finali adottate siano coerenti con gli elementi fattuali emersi dall'inchiesta e con i regolamenti di base quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e siano in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione."

Codificazione

"L'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione dei due regolamenti e al più tardi entro il 1° giugno 2014."

Atti delegati

"Nel contesto del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati."

16. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate per l'adozione di determinate misure (OMNIBUS II) [prima lettura] (AL+D)

- Dichiarazioni
 - = accordo sull'inserimento delle dichiarazioni nel verbale del Consiglio
 - = decisione di pubblicazione delle dichiarazioni nella Gazzetta ufficiale
- 17825/13 CODEC 2971 COMER 292 WTO 350 COWEB 187
USA 69 ACP 216 COEST 407 NIS 87 SPG 24
UD 336 STIS 6 DEVGEN 346 SAN 526
+ADD 1
approvato dal COREPER, parte seconda, del 16.12.2013

Nella 3271^a sessione del 15 novembre 2013, il Consiglio "Economia e finanza" ha adottato la sua posizione in prima lettura che figura nel doc. 13284/13 + ADD 1. A causa di un errore materiale le dichiarazioni non sono state registrate nella suddetta sessione.

Il Consiglio ha convenuto di iscrivere nel presente verbale le dichiarazioni riportate nel doc. 17825/13 ADD 1 e ne ha deciso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale unitamente al testo adottato del regolamento.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul regolamento (CE) n. 3030/93 e sul regolamento (CE) n. 517/94

"Va notato che le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, agli articoli 8 e 10, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3030/93, all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3030/93, nonché all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del medesimo regolamento, nonché all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 e agli articoli 13 e 28 del regolamento (CE) n. 517/94 sono convertite in procedure per l'adozione di atti delegati. Si rileva che alcuni di tali articoli riguardano procedure decisionali per l'adozione di misure di salvaguardia in materia di difesa commerciale.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che le misure di salvaguardia debbano essere trattate come misure di esecuzione. Eccezionalmente, nei regolamenti specifici di cui sopra, le misure prendono la forma di atti delegati, in quanto l'introduzione di una misura di salvaguardia avviene mediante la modifica dei pertinenti allegati dei regolamenti di base. Ciò deriva dalla particolare struttura che caratterizza i suddetti regolamenti e, di conseguenza, non sarà considerato un precedente per la formulazione di futuri strumenti di difesa commerciale e altre misure di salvaguardia."

Dichiarazioni della Commissione:

Codificazione

"L'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione dei due regolamenti e al più tardi entro il 1° giugno 2014."

Atti delegati

"Nel contesto del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati."

17. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio [prima lettura] (AL+D)

PE-CONS 95/13 AGRI 637 AGRIFIN 154 CODEC 2209

+ COR 1 (da)

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del TFUE).

Dichiarazioni della Commissione:

Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sui pagamenti diretti

"L'articolo 9, paragrafo 2, del progetto di regolamento sui pagamenti diretti non preclude la possibilità per un agricoltore di affittare a terzi uno o più edifici, ovvero parti di essi, o di possedere stalle, a condizione che tali attività non costituiscano la sua principale occupazione."

Sostegno accoppiato

"Per i prodotti agricoli, in particolare quelli non ammissibili al sostegno accoppiato a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento sui pagamenti diretti, la Commissione seguirà da vicino l'evoluzione del mercato e, in caso di grave crisi del mercato, potrà ricorrere alle misure appropriate a sua disposizione per migliorare la situazione del mercato."

Clausola di mancato parere

"La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato."

Dichiarazione del Consiglio

sull'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia

"Il Consiglio, vista la dichiarazione della Commissione sulla cosiddetta clausola *di mancato parere*, ribadisce che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia non è, né era inteso essere, un'eccezione alla regola generale.

Spetta al legislatore stabilire, nell'atto di base e alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, se avvalersi o meno dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), impedendo così alla Commissione di adottare un progetto di atto di esecuzione in assenza di un parere del comitato. Nessuna considerazione di ordine giuridico limita la possibilità di fare ricorso a tale opzione. Contrariamente ad altre disposizioni del regolamento comitatologia, l'articolo 5, paragrafo 4 non richiede alcuna giustificazione specifica di tale scelta."

Dichiarazione della Polonia **sulla portata del sostegno accoppiato**

"Nel quadro delle discussioni tenutesi in seno al Consiglio "Agricoltura e pesca", la Polonia ha costantemente sottolineato la necessità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 38 del progetto di regolamento sul sostegno diretto. La Polonia ritiene che all'elenco dei settori debbano essere aggiunti quelli che attualmente ricevono un sostegno in virtù dell'articolo 68 del regolamento n. 73/2009 del Consiglio. Nello specifico, tale elenco dovrebbe includere settori di particolare importanza in regioni vulnerabili dal punto di vista economico ed ambientale, ivi comprese le categorie di produzione ad alta intensità di lavoro, ad esempio quella del tabacco, che sono importanti per il mercato del lavoro rurale e per l'attuazione di uno degli obiettivi della strategia Europa 2020."

Dichiarazione comune e richiesta della Romania e della Lettonia

"Uno degli obiettivi principali dell'attuale riforma della PAC è un sistema in cui i pagamenti diretti siano più equamente distribuiti, in modo da consentire a tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90% della media europea di colmare un terzo del divario tra il loro attuale livello di pagamenti diretti e il 90% della media dell'UE nel corso del prossimo periodo e di far sì che tutti gli Stati membri raggiungano almeno il livello di 196 EUR per ettaro entro il 2020, come stabilito dal Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013.

Sulla base di questo principio generale accettato di una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, la Romania e la Lettonia sostengono la riforma e accettano il compromesso raggiunto. Tale compromesso dovrebbe garantire alla Romania e alla Lettonia che gli importi delle dotazioni nazionali per il 2019 e il 2020 siano sufficientemente coerenti da permettere un pagamento diretto pari ad almeno 196 EUR per ettaro. Tuttavia, l'attuale progetto di regolamento non assicura in maniera totale l'applicazione del principio stabilito dal Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013. Ne consegue che i massimali delle dotazioni per i pagamenti diretti per la Romania e la Lettonia, per l'anno civile 2019 e l'anno successivo, sono fissati ad un livello inferiore e prevedono riduzioni per i pagamenti diretti di oltre 4 milioni di euro per la Romania e di quasi 700.000 euro per la Lettonia.

La Romania e la Lettonia hanno richiamato l'attenzione della Commissione, ricevendone una risposta positiva, sulla richiesta di riesaminare le assegnazioni al rialzo per gli esercizi finanziari 2019-2020 di modo da assicurare che le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 siano pienamente recepite. Gli allegati II e III del nuovo regolamento sui pagamenti diretti andrebbero rispettivamente modificati. Ciò richiederebbe una decisione rapida a livello del prossimo Consiglio dei ministri.

Auspichiamo sinceramente che si terrà conto di questo adeguamento tecnico allo scopo di recepire e attuare pienamente le decisioni del Consiglio europeo in materia di massimali delle dotazioni per i pagamenti diretti per Romania e Lettonia. In caso contrario, gli agricoltori in Romania e Lettonia sarebbero discriminati due volte: la prima perché il loro livello di pagamenti diretti è tuttora il più basso dell'Unione europea; la seconda perché non sono rispettate le conclusioni del Consiglio sul quadro finanziario pluriennale."

18. **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [prima lettura] (AL+D)**
PE-CONS 96/13 AGRI 638 AGRIFIN 155 AGRIORG 128 CODEC 2211

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione della delegazione del Regno Unito e con il voto contrario della delegazione tedesca, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del TFUE).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

"L'esito dei negoziati in relazione al ricorso all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è parte del compromesso globale sull'attuale revisione della PAC e non pregiudica la posizione di ciascuna istituzione sulla portata di detta disposizione né i futuri sviluppi sulla questione, segnatamente un'eventuale nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea."

Dichiarazione del Consiglio
sull'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

"In relazione all'esito dei negoziati sulla PAC nel trilogio del giugno 2013, il Consiglio conferma di aver deciso che il regolamento OCM unica contempli le questioni rientranti nell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE all'unico scopo di consentire, nelle circostanze eccezionali di tale trilogio, il raggiungimento di un compromesso. Tale decisione non pregiudicherà di conseguenza la posizione che il Consiglio continuerà ad adottare in futuro in difesa delle prerogative conferitegli dal trattato di Lisbona."

Dichiarazioni della Commissione:

Norme di commercializzazione (in relazione all'articolo 75, paragrafo 1)

"La Commissione è pienamente consapevole che l'estensione delle norme di commercializzazione a settori o prodotti che attualmente non sono soggetti a tali norme in base al regolamento OCM unica è una questione sensibile.

Le norme di commercializzazione dovrebbero applicarsi soltanto ai settori caratterizzati da chiare aspettative da parte dei consumatori e allorché vi sia la necessità di migliorare le condizioni economiche per la produzione e la commercializzazione, nonché la qualità, di prodotti specifici, oppure di tener conto del progresso tecnico o di esigenze di innovazione della produzione. Tali norme dovrebbero altresì evitare oneri amministrativi, risultare di facile comprensione per i consumatori e aiutare i produttori a comunicare agevolmente le caratteristiche e le proprietà dei loro prodotti.

La Commissione terrà conto di qualsiasi richiesta debitamente motivata da parte di istituzioni o organizzazioni rappresentative, nonché delle raccomandazioni degli organismi internazionali, ma prima di avvalersi del suo potere di includere nuovi prodotti o settori nell'articolo 75, paragrafo 2, dovrà esaminare attentamente la specificità di tale settore e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale, nonché i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali."

Zucchero

"Nella prospettiva di un mercato equilibrato dello zucchero e di un approvvigionamento regolare di zucchero nel mercato dell'Unione per il rimanente periodo delle quote di zucchero, la Commissione terrà conto sia degli interessi dei bieticoltori, sia di quelli delle raffinerie di zucchero greggio di canna dell'Unione nell'applicare il meccanismo temporaneo di gestione del mercato di cui all'articolo 131 del regolamento OCM unica."

Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi

"La Commissione riconosce l'importanza di raccogliere e diffondere i dati disponibili sull'andamento dei prezzi nelle varie fasi della catena di approvvigionamento alimentare. A tal fine, la Commissione ha sviluppato uno strumento di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari che si basa sui dati combinati degli indici dei prezzi degli alimenti raccolti dagli istituti nazionali di statistica. Tale strumento mira a raggruppare e rendere disponibili dati sull'andamento dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento alimentare e permette di confrontare l'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli interessati, delle industrie alimentari e dei prodotti di consumo interessati. Esso è oggetto di costante miglioramento e si prefigge di ampliare la gamma di prodotti della catena di approvvigionamento alimentare da esso contemplati e, in generale, di rispondere alla necessità di agricoltori e consumatori di una maggiore trasparenza in merito alla formazione dei prezzi dei prodotti alimentari. La Commissione riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività e sui risultati degli studi dello strumento europeo di sorveglianza dei prezzi."

Clausola di mancato parere

"La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato."

Dichiarazione del Consiglio

sull'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia

"Il Consiglio, vista la dichiarazione della Commissione sulla cosiddetta clausola *di mancato parere*, ribadisce che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia non è, né era inteso essere, un'eccezione alla regola generale.

Spetta al legislatore stabilire, nell'atto di base e alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, se avvalersi o meno dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), impedendo così alla Commissione di adottare un progetto di atto di esecuzione in assenza di un parere del comitato. Nessuna considerazione di ordine giuridico limita la possibilità di fare ricorso a tale opzione. Contrariamente ad altre disposizioni del regolamento comitatologia, l'articolo 5, paragrafo 4 non richiede alcuna giustificazione specifica di tale scelta."

Dichiarazioni dell'Italia

"L'Italia ritiene che il testo figurante all'articolo 113 sexies, paragrafo 2, del regolamento OCM unica consenta che la consultazione per l'accordo tra le parti possa essere conclusa anche con rappresentanti dei suinicoltori."

"L'Italia ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM unica non escludano i produttori di vino dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3/2008."

Dichiarazione della Grecia sui diritti di impianto

"In seguito alle discussioni tenutesi in seno al Consiglio sul regime UE dei diritti di impianto dei vigneti, la Grecia ritiene che gli Stati membri, a livello regionale, possano includere nelle autorizzazioni annuali per gli impianti previste dagli articoli 62, 63 e 64, i vigneti già impiantati con varietà di viti a duplice o triplice classificazione che non sono ancora compresi nel potenziale produttivo del settore vitivinicolo."

Dichiarazione della Polonia sulle pari possibilità di sostegno al settore del luppolo nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

"Nel quadro delle discussioni tenutesi in seno al Consiglio "Agricoltura e pesca", la Polonia ha sottolineato la necessità di pari condizioni di sostegno al settore del luppolo nell'ambito delle misure previste dal progetto di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La Polonia non accetta le disposizioni che possono essere applicate in un solo Stato membro creando così condizioni di concorrenza ineguali. La Polonia ritiene che la soluzione prevista debba consentire anche ai produttori di luppolo polacchi di beneficiare di un sostegno in base a tale disposizione."

Dichiarazione della Germania

"La Germania si compiace, per molti aspetti, dei risultati ottenuti sull'orientamento della politica agricola comune dopo il 2013. L'Unione europea risponde in tal modo alle sfide che si prospettano nel settore agricolo europeo negli anni a venire."

La Germania non è in grado di sostenere alcuni dei regolamenti proposti sulla futura organizzazione comune dei mercati per le seguenti ragioni:

- = A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 43, paragrafo 3, del TFUE) il Consiglio, su proposta della Commissione europea, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Spetta pertanto esclusivamente al Consiglio stabilire dette norme.
- = La Germania non ritiene accettabile discostarsi da questa chiara attribuzione di responsabilità stabilita tra le istituzioni dell'UE.
- = Per motivi d'ordine generale concernenti il diritto comunitario, inoltre, non possiamo approvare tale violazione del diritto primario in quanto costituirebbe un precedente per deviazioni dalle ripartizioni delle competenze in altri settori d'intervento.

La Germania respinge pertanto il regolamento presentato sulla futura organizzazione comune dei mercati."

19. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 [prima lettura] (AL+D)

PE-CONS 93/13 AGRI 624 AGRISTR 113 CODEC 2187

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione della delegazione della Repubblica ceca, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del TFUE).

Dichiarazione dell'Italia

"L'Italia prende atto con rammarico che è stata disattesa la parte dell'accordo stabilito in seno al Consiglio Agricoltura del giugno scorso, a conclusione del processo negoziale sulla riforma della PAC, nella parte in cui era stabilito di elevare dal 65 al 75% il contributo massimo sulla spesa assicurativa, nell'ambito del Regolamento sullo sviluppo rurale (art. 37, comma 5, del regolamento sviluppo rurale).

La proposta era finalizzata ad armonizzare le varie percentuali di aiuto, oggi molto diverse, in funzione degli strumenti finanziari attivabili.

Si auspica quindi che la problematica possa essere al più presto superata, nel contesto delle prossime iniziative regolamentari riguardanti la riforma della Politica agricola comune."

Dichiarazione dell'Austria in merito all'articolo 32, paragrafo 4

"L'Austria dichiara che i vincoli specifici che saranno applicati per la delimitazione delle zone conformemente all'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento FEASR saranno definiti dagli Stati membri."

20. **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE)n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio [prima lettura] (AL+D)**
PE-CONS 94/13 AGRI 625 AGRISTR 114 AGRIORG 126 CODEC 2188

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, del TFUE).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalità

"Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità."

Dichiarazione del Consiglio

sull'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia

"Il Consiglio, vista la dichiarazione della Commissione sulla cosiddetta clausola *di mancato parere*, ribadisce che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia non è, né era inteso essere, un'eccezione alla regola generale.

Spetta al legislatore stabilire, nell'atto di base e alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, se avvalersi o meno dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), impedendo così alla Commissione di adottare un progetto di atto di esecuzione in assenza di un parere del comitato. Nessuna considerazione di ordine giuridico limita la possibilità di fare ricorso a tale opzione. Contrariamente ad altre disposizioni del regolamento comitatologia, l'articolo 5, paragrafo 4 non richiede alcuna giustificazione specifica di tale scelta."

Dichiarazioni della Commissione:

Clausola di mancato parere

"La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere.

Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato."

Pagamenti tardivi effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari (articolo 40)

"La Commissione europea dichiara che nell'adottare le norme concernenti la riduzione del rimborso agli organismi pagatori in caso di pagamento effettuato ai beneficiari dopo l'ultimo termine possibile stabilito dalla normativa dell'Unione sarà mantenuto il campo di applicazione delle disposizioni vigenti relative ai pagamenti tardivi per il FEAGA."

Grado di attuazione (articolo 118)

"La Commissione europea conferma che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del TUE, l'Unione rispetta le strutture costituzionali degli Stati membri ai quali, pertanto, spetta di decidere a quale livello territoriale desiderino attuare la politica agricola comune, fermi restando il rispetto del diritto dell'Unione e la garanzia della sua efficacia. Questo principio si applica a tutti e quattro i regolamenti della riforma della PAC."

21. **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. .../2013, (UE) n. .../2013 e (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 103/13 AGRI 675 AGRIFIN 170 AGRISTR 129 AGRIORG 143
CODEC 2325

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, astenendosi, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, del TFUE).

Dichiarazione della Commissione
sullo sviluppo rurale

"La Commissione dichiara che intende cooperare in modo costruttivo con gli Stati membri nella preparazione e nell'approvazione dei nuovi programmi di sviluppo rurale, al fine di garantire una transizione agevole verso il nuovo periodo di programmazione anche per le misure non contemplate dall'articolo 1 del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie.

La Commissione esorta gli Stati membri che, a norma dell'articolo 1 del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie, intendono avvalersi della possibilità di assumere nuovi impegni giuridici per opere di irrigazione, a farlo nel rispetto delle condizioni stabilite per tali opere all'articolo 46, paragrafo 3, del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020."

PUNTI "B"

4. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [prima lettura]

Fascicolo interistituzionale: 2013/0398 (COD)

– Presentazione della Commissione

16591/13 AGRI 769 AGRIFIN 195 AGRIORG 170 CODEC 2667

+ ADD 1

Il Consiglio ha preso atto della presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, della proposta di regolamento relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, che figura nel doc. 16591/13, delle osservazioni delle delegazioni e della risposta del rappresentante della Commissione al riguardo. Il Consiglio ha incaricato i suoi organi preparatori di procedere all'esame della proposta.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE - ADOZIONI

(a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio)

PUNTI "A"

1. Regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

15173/13 AGRI 679 AGRIORG 145

+ COR 1

+ REV 1 (es)

Il Consiglio ha adottato il regolamento summenzionato (base giuridica: articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Dichiarazioni della Commissione

"La Commissione ritiene che, poiché la riassegnazione delle quote di zucchero rientra (nell'articolo 138) del regolamento OCM, anche la modifica di tali quote debba rientrarvi."

"La Commissione conferma che, nel contesto della revisione dei programmi frutta e latte nelle scuole, intende riesaminare gli aiuti alla distribuzione di latte e il cofinanziamento dei costi del programma frutta nelle scuole, anche nelle isole minori del Mar Egeo."

32. Regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

16463/13 RECH 550 COMPET 843 ATO 147

+ COR 1

Il Consiglio ha adottato il regolamento summenzionato (base giuridica: articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica).

Dichiarazione del Lussemburgo

"Il Lussemburgo riconosce l'importanza del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020", nonché la necessità di porre maggiormente l'accento sulla sicurezza nucleare contribuendo al riorientamento della ricerca nucleare. Il Lussemburgo accoglie pertanto con favore il testo di compromesso, mantenendo tuttavia il suo atteggiamento critico nei confronti della ricerca nucleare in generale.

Il Lussemburgo insiste tuttavia sul fatto che in futuro i fondi europei destinati alle attività di ricerca e di formazione dovranno essere maggiormente orientati verso le energie rinnovabili.

Poiché il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) non dà avvio a tale riorientamento verso le energie rinnovabili, il Lussemburgo non può approvarlo nel suo insieme e si astiene pertanto dal voto."

Dichiarazione della Germania

"La Germania dà il suo accordo sulla proposta per evitare di bloccare una decisione sulla proposta della presidenza. È vero che la proposta della presidenza tiene conto dei fabbisogni supplementari di bilancio; la Germania ritiene tuttavia opportuna una diversa ponderazione delle priorità in considerazione delle misure adottate nel 2011 dopo l'incidente di Fukushima. L'attuale progetto di regolamento non attribuisce adeguata priorità alla ricerca in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, che rimane necessaria ai fini di un continuo miglioramento dei livelli di sicurezza e radioprotezione."

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione si rammarica del fatto che il Consiglio non abbia mantenuto la distribuzione delle dotazioni di bilancio fra le tre componenti del programma Euratom indicata nella proposta della Commissione del 30 novembre 2011.

In particolare, la Commissione si rammarica che la distribuzione nel testo del Consiglio comporti una quota inferiore per le azioni dirette rispetto alla proposta della Commissione che era stata sostenuta dalla risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo il 19 novembre 2013.

La sicurezza e protezione nucleare è un'importante priorità della politica energetica dell'Unione europea. La ricerca diretta contribuisce alla definizione di soluzioni di sicurezza e protezione elaborate di comune accordo. I costi di manutenzione delle infrastrutture Euratom che rendono possibile tale ricerca sono in aumento per via dei requisiti tecnici più rigorosi definiti dalle autorità di controllo nazionali. Pertanto, è importante mantenere un quadro finanziario adeguato per la ricerca diretta."